

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3235

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORTOLANI, CRISTOFORI, MICHELI PIETRO, STELLA,  
PREARO, TESINI, ANDREONI, CUMINETTI, BALASSO,  
BALDI, MORINI, SCHIAVON, TRAVERSA, URSO SALVA-  
TORE, PISONI, MIROGLIO, LINDNER, AMADEO, BOTTARI,  
CASTELLUCCI**

*Presentata il 25 settembre 1974*

Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli  
nel settore zootecnico e norme per la contrattazione del  
prezzo del latte alla produzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante i vari provvedimenti che il Governo ha assunto negli ultimi tempi, compreso il piano carne, in fase di prima attuazione attraverso le Regioni, la zootecnia italiana e la produzione lattiero-casearia denunciano una persistente crisi; ciò principalmente è dovuto alla mancata remunerazione dei costi di produzione.

Sino al 1971 il nostro patrimonio bovino rimaneva pressoché inalterato (da 8,3 milioni nel 1951 a 8,7 nel 1971), mentre la produzione di carne bovina nello stesso periodo segnava un deciso incremento e cioè da 7,6 milioni di quintali di peso vivo a 13,9 quintali; la produzione del latte per i vari usi e destinazioni saliva da 55 a 90 milioni di quintali.

Nel 1972 la produzione del latte bovino si è ridotta di circa il 7 per cento essendosi raggiunti appena 82 milioni di quintali. Si è avuta nel contempo una dilatazione della domanda interna dei prodotti caseari registrando importazioni in questo settore per

300 miliardi di lire: nel 1973 abbiamo importato 4,2 milioni di quintali di carne bovina, 900.000 quintali in più rispetto al 1972.

Di fronte all'abbondante disponibilità di carni e latte importati gli allevatori italiani hanno dovuto procedere alla macellazione di oltre 400.000 vacche negli ultimi due anni.

Per il 1974 è prevista una importazione attorno ai 4 milioni di quintali di latte per una spesa di 400 miliardi circa.

La liberalizzazione del commercio del latte e delle carni nel Mercato comune, per vari elementi di ordine concorrenziale, determina ancora grosse difficoltà nel nostro paese ed una conseguente notevole riduzione dei prezzi del latte e delle carni alla produzione.

Il comparto zootecnico, per l'agricoltura italiana, rappresenta un elemento determinante agli effetti dei risultati economici dell'azienda agraria.

Le contrattazioni per la vendita del latte nella stragrande maggioranza avvengono in

via bilaterale tra il produttore singolo e le imprese industriali.

Al fine quindi di salvaguardare il nostro patrimonio zootecnico, si rende indispensabile uno strumento legislativo che richiami l'attenzione dei produttori sull'inderogabile necessità di incentivare l'associazionismo per conseguire un forte potere contrattuale e provvedere alle vendite del latte e degli altri prodotti zootecnici per il tramite dell'associazione.

Lo scopo evidente di questa proposta di legge è quello di realizzare per il latte e gli altri prodotti zootecnici, prezzi remunerativi alla produzione, rimanendo nello spirito degli accordi comunitari e chiedendo cioè l'applicazione degli articoli 23 e 24 del regolamento 804/68 stante la particolare precaria situazione del settore.

Le regioni con proprie leggi promuoveranno la costituzione di associazioni di produttori zootecnici su base provinciale o comprensoriale in armonia con la programmazione regionale e nazionale.

La proposta in esame si compendia in 15 articoli.

L'articolo 1 definisce gli scopi della proposta di legge che sono quelli di rilanciare la produzione zootecnica e garantire giusti redditi alle aziende agricole.

L'articolo 2 assegna alle regioni i compiti di promozione e di organizzazione, con proprie leggi delle associazioni dei produttori.

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 prevedono la costituzione di associazioni di secondo grado, la configurazione dei produttori agricoli che possono aderire alle associazioni in oggetto, i requisiti e gli adempimenti.

L'articolo 8 conferisce delega all'assessore provinciale dell'agricoltura al fine di promuovere l'incontro dei rappresentanti delle asso-

ciazioni dei produttori e degli industriali del settore qualora le parti non vi abbiano provveduto in via autonoma.

Gli articoli 9 e 10 delineano gli oneri di spesa a carico degli associati con possibilità di intervento da parte delle regioni con contributi a sollievo delle spese di direzione e del personale.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 dispongono le norme ed i criteri per la determinazione del prezzo del latte alla produzione sino al momento in cui non saranno costituite ed operanti le associazioni previste dalla legge in esame;

l'intervento degli assessorati provinciali dell'agricoltura nella fase contrattuale e della camera di commercio, tramite apposite commissioni in cui dovrà essere assicurata la rappresentanza dei produttori agricoli del settore e nel caso di mancato accordo fra le parti.

Le regioni con proprie leggi sentito il parere delle organizzazioni determinano le percentuali di maggiorazione del prezzo minimo del latte alla produzione in base ai particolari requisiti previsti.

L'articolo 15 assegna al presidente della regione il compito di emanare entro 20 giorni dalla stipula degli accordi il decreto che rende vincolante il prezzo del latte per tutte le parti interessate ad esclusione delle cooperative di trasformazione.

La presente proposta di legge intende, infine, fornire all'agricoltura italiana nuovi e più validi strumenti per la tutela dei prodotti per il conseguimento di prezzi equamente remunerativi predisponendo strutture associative tali da attribuire agli stessi produttori agricoli la responsabilità e la gestione dei loro interessi.

Favoriti verranno indubbiamente ad essere anche tutti i consumatori italiani.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo del latte alla produzione, a qualsiasi uso destinato, è determinato secondo i criteri previsti dalla presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie e in armonia con la programmazione nazionale e regionale.

## ART. 2.

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge le regioni promuoveranno, con proprie leggi che stabiliranno le opportune norme di organizzazione, la costituzione di associazioni di produttori zootecnici su base provinciale o comprensoriale.

Per ogni provincia o comprensorio è costituita ed opera ai fini della presente legge un'unica associazione.

Le associazioni di produttori hanno personalità giuridica e devono avere i seguenti requisiti:

1) avere quali soci i produttori agricoli, singoli od associati, e loro cooperative di conduzione per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici;

2) essere aperte a tutti i produttori della zona, in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto e garantire, comunque, negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza della minoranza;

3) avere quale scopo l'organizzazione del settore zootecnico. La loro attività deve essere disciplinata da norme statutarie le quali abbiano in particolare riguardo:

a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita, vincolanti per i produttori associati (e per tutti i produttori della provincia quando sia stato deciso con *referendum*) e comprendenti l'obbligo per gli stessi di provvedere alla vendita del latte e degli altri prodotti zootecnici per il tramite dell'associazione, quando questo

sia deliberato in conformità delle disposizioni statutarie;

b) la difesa del prezzo di prodotti zootecnici da perseguire, in rappresentanza degli interessi dei produttori associati, con iniziative dirette all'assistenza tecnico-economica nella fase della produzione e della commercializzazione;

c) la propaganda, la promozione di studi e di ricerche utili al progresso agricolo ed alla valorizzazione dei prodotti, nonché di iniziative dirette ad incrementare la produzione e ad agevolare la vendita e lo scambio;

4) realizzare una consistenza organizzativa ed economica — avendo riguardo al numero degli associati, al volume della produzione, all'attitudine a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona — tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nella zona in cui svolgono la loro attività.

Gli statuti devono prevedere il voto *pro capite* e possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui si siano costituite le corrispondenti associazioni.

#### ART. 3.

Le associazioni possono costituire associazioni di secondo grado a più ampia base territoriale per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente e per il necessario coordinamento.

#### ART. 4.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori singoli o associati proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata o comunque produttori agricoli, ed abbiano la disponibilità del relativo prodotto.

#### ART. 5.

L'accertamento dei requisiti delle associazioni è effettuato entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte delle associazioni stesse con deliberazione della giunta regionale. Trascorso tale termine l'accertamento si ha per avvenuto.

ART. 6.

Gli aderenti alle associazioni assumono l'obbligo:

1) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello statuto;

2) di corrispondere i contributi dovuti all'Associazione;

3) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'associazione;

4) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabiliti dall'associazione.

Le deliberazioni che impegnano i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti e attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea.

ART. 7.

Le regolamentazioni deliberate dalle associazioni e vincolanti per gli associati, attinenti alla determinazione del prezzo, alla difesa contro le malattie degli allevamenti, nonché alla difesa della genuinità e tipicità del prodotto, sono estese anche ai produttori non aderenti alle associazioni.

La parte acquirente deve rispettare il prezzo convenuto anche nei rapporti con i produttori eventualmente non aderenti alle associazioni.

ART. 8.

L'assessore provinciale competente per territorio due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria promuove l'incontro dei rappresentanti delle associazioni dei produttori e degli industriali del settore, allo scopo di favorire la contrattazione, qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto.

L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato a cura dell'associazione sul foglio degli annunci legali della provincia ed è vincolante anche nei confronti dei non associati.

ART. 9.

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annual-

mente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore regionale competente.

**ART. 10.**

Alle associazioni di cui agli articoli 1 e 3 le regioni possono concedere in rapporto alla produzione venduta e al numero dei soci, con gradualità decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, un contributo per le spese di direzione e di personale occorrenti per il loro funzionamento.

**ART. 11.**

Fino a quando non saranno costituite e non opereranno le associazioni previste dalla presente legge, il prezzo del latte alla produzione sarà determinato, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 23 e 24 del regolamento 804/68, tenuto conto della particolare situazione del settore, secondo i seguenti criteri:

a) fissazione di un prezzo minimo garantito, determinato ai sensi del successivo articolo 12;

b) maggiorazione proporzionale riferita alle qualità organolettiche del latte e anche alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, ai sensi del successivo articolo 13;

c) integrazione riferita agli indici di variazione in aumento dei prezzi dei prodotti derivati dal latte determinata ai sensi del successivo articolo 14.

**ART. 12.**

Il prezzo minimo garantito di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della presente legge, è determinato provincialmente o per comprensorio per ciascuna annata agraria attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate.

Ai fini di cui al precedente comma, gli assessori provinciali dell'agricoltura convocano, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria, i rappresentanti di tutte le organizzazioni professionali dei produttori agricoli delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

In caso di mancato accordo tra le parti entro 45 giorni dalla scadenza dell'annata agraria, il prezzo minimo garantito del latte alla

produzione è determinato dalla commissione competente esistente presso la camera di commercio, presso le quali dovrà essere assicurata la rappresentanza dei produttori agricoli del settore.

#### ART. 13.

La maggiorazione di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 11 è costituita da aumenti percentuali del prezzo minimo del latte alla produzione riferiti:

- a*) al contenuto in grasso e in proteine;
- b*) al valore batteriologico;
- c*) alle condizioni sanitarie del bestiame e dei locali di stabulazione.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, sentito il parere delle associazioni e sino alla loro costituzione delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, determinano con loro leggi:

1) le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma che possono essere variate annualmente con provvedimenti della regione stessa;

2) le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame di cui al primo comma del presente articolo, in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate e in particolare ai produttori di latte.

#### ART. 14.

L'integrazione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 11 della presente legge è determinata provincialmente attraverso la contrattazione collettiva delle associazioni e sino alla loro costituzione delle organizzazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 12 e può essere differenziata da zona a zona nell'ambito della stessa provincia.

L'integrazione è costituita da una maggiorazione del prezzo del latte alla produzione determinato ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge, riferita agli indici di variazione in aumento dei prodotti derivati dal latte nell'annata precedente, rilevati secondo i criteri che saranno determinati dalla regione, sentito il parere delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della presente legge.

Ai fini di cui ai precedenti commi salvo contrattazioni già effettuate tra le parti, i presi-

denti delle camere di commercio convocano presso le rispettive sedi i rappresentanti provinciali delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della presente legge entro i trenta giorni successivi al termine di ogni annata agraria.

ART. 15.

Con decreti del presidente della regione, da emanarsi entro venti giorni dalla stipula degli accordi tra le parti interessate secondo le modalità previste dall'articolo 12 della presente legge, il prezzo del latte è reso vincolante per tutte le parti interessate, con esclusione delle cooperative di trasformazione del latte e fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti o che possano comunque determinarsi.